

L'Avv. [REDACTED] conclude come da memoria di costituzione è risposta nonché alle note difensive già depositate e al verbale del 24.03.20121.

L'Avv. [REDACTED] conclude come da atti depositati a cui si riporta.

Il Giudice

Rinvia alle ore 14,30 per il deposito della sentenza anche nella eventuale assenza delle parti.

Il Giudice

dott. Francesca Panzarola

Alle ore 14,40 veniva riaperto il verbale

Il Giudice

provvede come da separata sentenza che deposita.

Il Giudice

dott. Francesca Panzarola

N. R.G. 2457/2017



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Panzarola ha pronunciato *ex art. 281 sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2457/2017** promossa da:

██████████ **S.R.L.** (C.F. 0██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████ e dell'avv. ,
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ██████████

ATTORE/I

contro

BANCA POPOLARE ██████████ (C.F. 0██████████), con il patrocinio dell'avv.
██████████ e dell'avv. , elettivamente domiciliato in ██████████
S██████████ presso il difensore avv. ██████████

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato in rinnovazione la ██████████ Srl conveniva in giudizio Banca Popolare ██████████ esponendo che:

in data 19/02/09 in Terni tra la ██████████ SpA e la ██████████ Srl aveva stipulato un contratto di finanziamento Prestimpresa n. 74/00117495/4, prevedeva l'erogazione dell'importo di € 150.000,00 da rimborsare in 10 rate semestrali consecutive dal 18/8/09 al 18/02/14 dell'importo di €. 17.284,67 cadauna comprensive di capitale ed interessi;

- che l'attrice dopo avere effettuato il pagamento della prima rata pari ad € 16.591,22 in data 20/8/09 esercitava la facoltà di estinguere il contratto corrispondendo alla ██████████ la ulteriore somma di €. 139.489,22 e pertanto la complessiva somma di 156.089,44 comprensiva della prima rata;

che il costo complessivo sostenuto da parte attrice per la concessione del credito e' stato pari ad €. 7.214,44 oltre accessori maturati e maturandi come per legge; -

che all'esito di una consulenza ecometrica emergeva che il TAEG del finanziamento, calcolato con riferimento agli oneri complessivi infra descritti, era pari al 11,006% ed eccedeva il tasso soglia pari al 9,33% calcolato sulla base TEGM rilevato dalla Banca D'Italia aumentato di ½ (3,11%);

che anche il tasso di mora pari al 9,40 % eccedeva il tasso soglia;

che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art.1815 comma 2 c.c, con conversione del mutuo da oneroso a gratuito con obbligo a carico di B██████████ SPA di rimborsare a parte attrice la somma di €. 7.214,44.

Si costituiva in giudizio la Banca Popolare [REDACTED] la quale contestava la domanda attrice in quanto sia in fatto che in diritto.

Eccepiva parte convenuta che:

il contratto prevedeva un piano di ammortamento alla francese e la misura del tasso era pari alla somma del valore del parametro Euribor 6 mesi e di uno spread di punti 2,75(2,75+2,65= 5,40).

che l'interesse di mora era pari al tasso nominale aumentato di 4 punti massimi nei limiti fissati dalla legge 7/3/96 n. 108 relativamente al controllo dell'usura.

che il tasso soglia per l'operazione di cui è causa alla data di stipula era pari al 9,33%.

che l'Indicatore Sintetico di costo(ISC) era pari al 5,73% , le spese di anticipata estinzione erano fissate al 2% del capitale erogato, le spese di istruttoria affrontate dal cliente ammontavano ad E. 1.125,00 .

che per ogni rata era stato addebitato l'importo di €. 2,00 per "spese incasso rata";

che i tassi nominali non risultano superiori alla soglia del periodo ed effettuando il calcolo del TAEG lo stesso risultava inferiore quello contrattualmente pattuito e non evidenzia sforamenti rispetto alla soglia del periodo.

Chiedeva di respingere la domanda con vittoria di spese.

La causa veniva istruita mediante l'espletamento di CTU contabile, all'esito del deposito della perizia con ordinanza del 09.01.2020 veniva disposto un supplemento di perizia sulle osservazioni svolte da parte attrice.

In seguito ad alcuni differimenti di udienza per l'avvicendamento dei giudici assegnatari la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 25.11.2021.

All'udienza del 25.11.2021 la causa veniva discussa ex art. 281-sexies c.p.c e decisa mediante deposito della presente sentenza.

Tanto premesso la domanda attrice è fondata e deve essere accolta nella misura che segue.

L'attrice F [REDACTED] Srl ha proposto una domanda di accertamento della nullità di un contratto di mutuo per usurarietà del contratto mutuo in relazione al costo complessivo del finanziamento e al tasso di mora con conseguente richiesta di restituzione delle somme illegittimamente corrisposte.

Al fine di comparare il dato contrattuale rispetto al limite di cui alla l. n. 108/1996, veniva disposta CTU tecnico-contabile e sottoposto al perito il presente quesito: presa visione del contratto di mutuo per cui è causa, descriva il consulente dettagliatamente il meccanismo previsto dal contratto in questione per il computo del capitale e degli interessi; accerti ancora il CTU se il tasso praticato sia conforme al tasso previsto dal contratto; in caso di esito negativo, provveda il consulente a quantificare gli importi addebitati in eccesso dalla banca convenuta rispetto alle previsioni contrattuali, rideterminando il piano di ammortamento a norma dell'art. 117 TUB. 2) Accertare se,

successivamente all'entrata in vigore della legge 108/1996 (3 aprile 1997), i tassi convenzionali previsti dal contratto hanno superato il tasso soglia al momento della pattuizione. Nel calcolo del T.E.G. il CTU deve ricomprendere qualsiasi commissione, remunerazione e spesa collegata all'erogazione del credito, escluse quelle per imposte e tasse eseguendo il doppio calcolo escluso/incluso la penale per estinzione anticipata. Accertato il superamento del tasso soglia,ricostruire il saldo in base ai seguenti criteri: - se il tasso soglia è stato superato al momento della stipula del contratto di mutuo, non applicare alcun interesse e quantificare l'esatto dare avere tra le parti, tenuto conto delle somme già corrisposte; - accertare se successivamente all'entrata in vigore della legge 108/1996 (3 aprile 1997), i tassi convenzionali di mora applicati hanno superato il tasso soglia. Accertato il superamento del tasso soglia, escludere l'applicazione del tasso di mora e quantificare l'esatto dare avere tra le parti, tenuto conto delle somme già corrisposte. In particolare, al fine di ritenere il superamento della soglia di usura in caso di applicazione del tasso di mora convenzionale, non operi una sommatoria tra questo il tasso corrispettivo (ritenendo, dunque, in ragione di tale sommatoria il superamento del tasso soglia).

Il CTU Dott.ssa [REDACTED] sulla scorta dei quesiti formulati eseguiva varie ipotesi di calcolo correlate al momento della stipula del contratto e al momento della estinzione anticipata del contratto (pag.5 e 7 perizia) includendo ed escludendo la penale per estinzione anticipata.

L'analisi veniva correttamente svolta analizzando separatamente i tassi di interesse corrispettivo e quello moratorio.

In seguito alle osservazioni sollevate da parte attrice [REDACTED] S.p.A, veniva disposto un supplemento di perizia atta a quantificare gli interessi effettivamente applicati dalla Banca alla rata del finanziamento.

Il Ctu effettuata il ricalcolo del piano di ammortamento e determinava gli interessi addebitati in eccesso dalla Banca allegando una puntuale tabella (pag.4 della integrazione di perizia).

Secondo l'analisi del CTU è ravvisabile l'ipotesi di usurarietà al momento della pattuizione essendo il tasso di mora contrattualmente pattuito superiore al tasso soglia rilevato dalla Banca d'Italia per il trimestre corrente alla data della sottoscrizione del contratto, per la categoria di operazione finanziaria "anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche (fino al 31 dicembre 2009)oltre 5.000,00 euro .

Parte convenuta [REDACTED] SPA ha eccepito che la commissione derivante dall'applicazione della clausola di anticipata estinzione non dovesse essere conteggiata nel calcolo totale del credito.

Sostiene parte convenuta che tale commissione e' considerata componente dell'interesse ma trattasi di un corrispettivo specificatamente connesso non all'utilizzo delle somme messe a disposizione

dell'Istituto, ma al mancato rispetto del termine della restituzione delle somme date a finanziamento.

La giurisprudenza di legittimità a cui si aderisce, ha ritenuto che anche il costo espresso in TAEG promesso in pagamento rileva ai fini della normativa antiusura e determina in caso di debordo del tasso soglia la gratuità del finanziamento.

Ai sensi dell'art. 644 co. 4 c.p. per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle "commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese ... collegate alla erogazione del credito". La formula "collegamento all'erogazione del credito" è evidentemente più ampia di quella ("in corrispettivo della prestazione di denaro") prevista dal co. 1, poiché copre anche costi del credito diversi dagli interessi corrispettivi, comunque inerenti alla concessione di credito ancorché estranei o in posizione accessoria rispetto al sinallagma. Si trae conferma della maggior larghezza, considerando che il nomen juris è tenuto per irrilevante, sia dallo stesso art. 644 co. 4 ("remunerazioni a qualsiasi titolo"), sia dalla norma di interpretazione autentica art. un. del d.l. 29.12.2000 n. 394 conv. in legge 27.2.2001 n. 24 ("interessi ... promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo").

Anche la penale di estinzione anticipata è inerente alla concessione del credito. La pattuizione è contenuta nel contratto e può agevolmente assumersi come condicio sine qua non per la concessione del credito. Regola preventivamente le conseguenze economiche della risoluzione per inadempimento del contratto – o del recesso del cliente – e ha quindi la funzione di stimolare il regolare adempimento del contratto. Costituisce un succedaneo delle remunerazioni contrattuali perdute dalla banca per effetto dell'anticipata estinzione (Tribunale di Torino sentenza 13.09.2017). Nel caso in esame il CTU seguendo un percorso logico e argomentativo immune da incompletezze ed incongruenze dal quale questo Tribunale non ha motivo di discostarsi accertava che la restituzione anticipata del capitale alla data del 20/08/2009 ha comportato l'applicazione di un tasso di interesse TAEG pari al 9,96% che confrontato con il tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo 01/07/2009 – 30/09/2009 per la categoria "anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche (fino al 31 dicembre 2009) oltre 5.000,00 euro" pari a 7,78% evidenzia che il tasso di interesse complessivamente addebitato dalla Banca è risultato usurario.

Conseguentemente ricalcolava il piano di ammortamento applicando un tasso di interesse, corrispettivo e di mora, pari a zero ed ha effettuato il calcolo degli oneri ed interessi addebitati in eccesso per un importo di Euro 7.214,44

Alla luce di quanto sopra emerge la natura usuraria del contratto di finanziamento oggetto di causa e deve conseguentemente essere dichiarata la nullità ex art. 1815 comma secondo comma c.c. delle

